

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI**

### **Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale del Comune a professionisti esterni, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle Linee Guida n. 12 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018.

2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio affidati dal Comune per ogni singola causa innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

3. Per tali incarichi si procede all’affidamento a professionisti esterni perché l’Ente non è dotato di ufficio legale.

4. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l’affidamento in appalto dei Servizi Legali di cui all’allegato IX del D.Lgs. 50/2016 per i quali si applica integralmente il predetto D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 2 - Tipologie di incarichi legali**

1. Le seguenti tipologie di servizi legali sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- a) gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite;
- b) gli incarichi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un’attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale. Tale consulenza legale deve essere contraddistinta da un elemento di tipo teleologico, ossia la finalità di preparazione di uno dei procedimenti di cui alla lettera a) oppure dalla presenza di un presupposto oggettivo, che può consistere in un indizio concreto o in una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento;
- c) gli incarichi relativi a servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente all’esercizio di pubblici poteri, che rappresentano un presupposto logico dell’esercizio del potere, ponendosi alla stregua di una fase del procedimento in cui il potere pubblico è esercitato.

2. L’incarico legale di cui al comma precedente, affidato per la trattazione di una singola controversia o per un’esigenza puntuale ed episodica, costituisce un contratto d’opera intellettuale di cui all’articolo 2229 e seguenti del codice civile e viene affidato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità a soggetti abilitati all’esercizio della professione di avvocato ed iscritti in un albo circondariale.

### **Art. 3 - Istituzione e aggiornamento dell’elenco degli avvocati patrocinatori del Comune.**

1. Il Comune istituisce un apposito elenco aperto di professionisti, singoli o associati, che abbiano manifestato preventivamente la propria disponibilità a svolgere uno o più incarichi legali di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2. L'elenco è suddiviso in cinque sezioni:

sezione 1 – diritto amministrativo;

sezione 2 – diritto civile;

sezione 3 – diritto penale;

sezione 4 – diritto del lavoro;

sezione 5 – diritto tributario

Ciascuna sezione è suddivisa nella sottosezione contenente i nominativi abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Ciascun professionista può essere iscritto a non più di 2 sezioni.

3. In via di prima attuazione del presente regolamento l'ufficio contenzioso provvede a pubblicare un apposito avviso sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente, assegnando un termine per la presentazione delle domande di iscrizione non inferiore a 30 giorni. Il Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune con proprio provvedimento dispone l'iscrizione dei professionisti che ne abbiano fatto richiesta, previo esame delle domande e verifica dei requisiti di cui al comma successivo, specificando per ciascuno di essi la/e sezione/i e/o sottosezione/i di riferimento.

4. I requisiti per l'iscrizione nell'elenco sono i seguenti:

a) possesso della cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;

d) non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;

e) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste ex lege che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

f) non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi neanche potenziale con il Comune o con gli enti partecipati;

g) assenza di incarichi di patrocinio legale da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, contro il Comune ancora in corso al momento della presentazione della domanda;

h) garanzia assicurativa in corso di validità per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con massimale assicurato non inferiore ad € 250.000,00.

5. Nella domanda di iscrizione, il professionista, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti di cui al comma precedente, dovrà anche:

a) specificare in quale sezione/i il professionista intende iscriversi.;

b) dichiarare di essere disponibile ad assumere incarichi di rappresentanza e di difesa in giudizio del Comune;

c) prendere atto ed accettare tutte le condizioni che saranno riportate nell'apposito avviso;

d) impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni modificazione intervenuta nei requisiti di cui al comma precedente;

e) impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopraggiungere di un eventuale conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune;

f) impegnarsi a non assumere incarichi di patrocinio legale da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, prendendo atto che l'eventuale accettazione di tali incarichi determinerà la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

g) impegnarsi a trasmettere un preventivo di spesa per l'eventuale incarico da assumere entro 3 giorni dalla richiesta da parte del Comune;

h) autorizzare il Comune al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 per ogni attività relativa alla gestione dell'Elenco o al conferimento dell'incarico.

La domanda dovrà essere corredata dal curriculum professionale comprovante il possesso dell'esperienza e specializzazione nelle specifiche materie della/e sezione/i per cui si richiede l'iscrizione.

6. Il Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune entro il 31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre di ciascun anno con proprio provvedimento dispone l'aggiornamento dell'elenco mediante:

a) l'iscrizione dei professionisti che ne abbiano fatto richiesta nel quadrimestre precedente, previo esame delle domande e verifica dei requisiti di cui al comma 4 del presente articolo, specificando per ciascuno di essi la/e sezione/i e/o sottosezione/i di riferimento;

b) la cancellazione dei professionisti che non risultino più in possesso dei requisiti di cui al comma 4 del presente articolo, di coloro che senza giustificato motivo abbiano rinunciato alla proposta di conferimento di un incarico nel quadrimestre precedente, di coloro nei cui confronti sia stata accertata una grave inadempienza o negligenza nell'espletamento di un incarico precedente affidato dal Comune, di coloro che abbiano assunto incarichi di patrocinio legale da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, contro il Comune e di coloro che abbiano richiesto spontaneamente di essere cancellati dall'elenco.

La formazione dell'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma semplicemente, sulla base dei principi applicabili per i servizi legali, produce l'individuazione dei soggetti ai quali affidare, con speditezza, il patrocinio dell'Ente, su base non discriminatoria.

L'inserimento nell'Albo non implica alcun obbligo specifico da parte del Comune verso i professionisti, né attribuisce alcun diritto agli avvocati iscritti in relazione ad eventuali conferimenti di incarichi.

#### **Art. 4 - Modalità di affidamento degli incarichi legali**

1. L'affidamento degli incarichi legali di cui all'articolo 2 del presente regolamento avviene mediante valutazione comparativa dei curricula e dei preventivi di spesa richiesti ad almeno n. 3 professionisti iscritti nell'elenco nella specifica sezione riferita alla materia da trattare. Se nella sezione risultano iscritti meno di 3 professionisti la valutazione comparativa riguarderà solamente questi ultimi.

2. L'individuazione del professionista incaricato dovrà risultare da apposita determinazione a contrarre da parte del Responsabile Area Amministrativa, con la quale sarà approvato il relativo disciplinare d'incarico di cui al successivo articolo 5 del presente regolamento.

3. Nella determinazione a contrarre di cui al comma precedente dovrà essere riportata con chiarezza la motivazione della scelta del professionista incaricato sulla base dei seguenti criteri:

- competenza specifica ed esperienza del professionista rispetto alla controversia da affrontare, desunta dal curriculum professionale presentato;
- pregressa proficua collaborazione con il Comune in relazione alla medesima questione;
- costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra i diversi profili professionali.

4. L'Ente garantisce potenzialmente l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporto solo con alcuni professionisti, fermo restando la necessità che il profilo selezionato sia

adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare.

5. L'ente può procedere all'affidamento diretto dell'incarico, senza previa valutazione comparativa, in presenza di eccezionali e specifiche ragioni logico-motivazionali, espressamente illustrate nella determinazione a contrarre, quali a titolo esemplificativo:

- a) nel caso di assoluta urgenza, quando i tempi di costituzione in giudizio non siano compatibili con l'espletamento della procedura comparativa di cui al comma 1 del presente articolo;
- b) nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi;
- c) nel caso di assoluta particolarità della controversia o della consulenza, ad esempio per la novità del *thema decidendum*, il cui approccio richiede l'analisi e lo studio di questioni di diritto sostanziale e/o processuale.

6. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, la Giunta Comunale, nei limiti di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'Albo per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedono prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia o cattedratici.

#### **Art. 5 - Disciplinare d'incarico**

1. Il disciplinare d'incarico deve riportare:

- a) l'oggetto specifico e il valore della causa affidata;
- b) il compenso professionale, determinato sulla base del preventivo di spesa presentato dal professionista tenuto conto dei minimi tariffari di cui alle tabelle allegate al Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55;
- c) le modalità di liquidazione del compenso professionale;
- d) gli obblighi del Comune e in particolare l'obbligo di fornire tempestivamente gli atti, i documenti e le informazioni utili al professionista per lo svolgimento dell'incarico;
- e) gli obblighi del professionista in relazione all'incarico affidato e in particolare:
  - l'impegno a comunicare in forma scritta la prevedibile misura del costo della prestazione e compenso professionale indicando la spesa distinta per le diverse fasi da eseguire con le tempistiche della loro esigibilità;
  - l'obbligo di relazionare e tenere informato il Comune circa l'andamento della causa e dell'esigibilità della spesa;
  - l'obbligo a comunicare con cadenza almeno annuale il rischio soccombenza del Comune nel giudizio affidato.

#### **Art. 6 – Tutela dei dati personali**

L'Amministrazione Comunale garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento europeo Privacy n. 679/2016 e della vigente legislazione nazionale in materia di tutela dei dati personali.

## **Art. 7 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice deontologico forense.